

**CHIARIMENTI dd. 17/10/2025 in risposta a nota prot. n. 49 dd. 13/10/2025.**

**Oggetto: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA STIPULA DI CONVENZIONI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA E URGENZA RISERVATO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO.**

<b>Quesito</b>	<b>Risposta</b>
<p>1.- ALLEGATO TECNICO – AREA GIULIANA – 1 Equipaggio e requisiti minimi del personale: tra i requisiti minimi per gli Autisti soccorritori è previsto il possesso della patente “KB” o superiore.</p> <p>DOMANDE:</p> <p>(a) è confermato che tra le patenti ammesse vi è quella di servizio della Croce Rossa Italiana?</p> <p>(b) posto che la patente “KB” è applicato solo al noleggio con conducente per trasporto di persone (ncc) e al servizio di piazza con autovetture con conducente (taxi), non si comprende per quale motivo sia richiesto questo ulteriore requisito, che la Motorizzazione non richiede per la guida delle ambulanze, e che non è posseduto praticamente dalla totalità degli autisti di ambulanza non CRI.</p>	<p>1. Trattasi di refuso da precedente convenzione: non viene quindi richiesto il possesso della patente “KB” o superiore, bensì il possesso di patente idonea alla guida di autoambulanze.</p> <p>Si rettifica quanto richiesto al punto 1.A dell’ALLEGATO TECNICO – AREA GIULIANA e analogamente l’art. 3. (Persone impiegate nell’attività oggetto della convenzione) dello SCHEMA DI CONVENZIONE nella parte in cui elenca i requisiti minimi richiesti per gli autisti:</p> <p>“in possesso di tutte le abilitazioni ed autorizzazioni previste dalle norme di legge. In particolare è richiesto possesso di patente idonea alla guida di autoambulanze, come previsto dalla normativa vigente”.</p> <p>Si vedano “ALLEGATO TECNICO – AREA GIULIANA” e “SCHEMA DI CONVENZIONE” rettificati in data 17/10/2025”.</p>
<p>2- SCHEMA DI CONVENZIONE – art 3: tutto il personale deve essere di età non superiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia da parte dell’INPS.</p> <p>DOMANDA: ciò vale anche per i Volontari? Alcuni di essi sono andati in pensione di vecchiaia, e pur essendo idonei al servizio dal punto di vista psico-fisico rischiano di cadere in questo divieto</p>	<p>2. Trattasi di refuso da precedente convenzione.</p> <p>Si rettifica quanto richiesto all’art. 3 (Persone impiegate nell’attività oggetto della convenzione) dello SCHEMA DI CONVENZIONE come segue:</p> <p>“Tutto il personale, oltre a possedere i titoli richiesti, dovrà:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• essere di età non superiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia da parte dell’I.N.P.S. e non inferiore ai 18 anni, <b>con l’eccezione del personale volontario, al quale non si applica tale requisito;</b>”</li></ul>

	Si veda allegato “SCHEMA DI CONVENZIONE” rettificato in data 17/10/2025 e relativi allegati tecnici.
<p>3- SCHEMA DI CONVENZIONE – art 3.1 requisiti dell'autista soccorritore (pag. 6): Gli autisti soccorritori devono avere svolto un servizio su mezzi di soccorso almeno biennale presso le Aziende sanitarie o triennale presso organizzazioni di volontariato. DOMANDA: Ad esclusione degli autisti soccorritori già in servizio, la disposizione sembra impedire di fatto l'assunzione di autisti da parte delle organizzazioni di volontariato, perché il requisito per essere assunto come autista soccorritore consiste nell'avere fatto almeno tre anni di servizio come autista soccorritore prima dell'assunzione. In altre parole: nessuno sembra poter maturare il requisito dell'assunzione, perché deve possedere prima dell'assunzione una qualifica curriculare (quella di autista soccorritore) che può essere conseguita solo dopo l'assunzione.</p>	<p>Si rettifica quanto richiesto all'art. 3 (Persone impiegate nell'attività oggetto della convenzione) dello SCHEMA DI CONVENZIONE <b>eliminando la seguente frase:</b>  “Gli autisti soccorritori forniti dall'Ente affidatario per lo svolgimento del servizio dovranno aver svolto un servizio analogo (sui mezzi di soccorso) almeno biennale in aziende sanitarie pubbliche o almeno triennale presso onlus/associazioni/ditte appaltatrici inserite nei sistemi 118.” E analogamente, nell'ALLEGATO TECNICO viene eliminato il corrispondente requisito minimo richiesto per gli autisti:  “almeno 2 anni di esperienza di autista sui mezzi di soccorso”  Si veda allegato “SCHEMA DI CONVENZIONE” rettificato in data 17/10/2025 e relativi allegati tecnici.</p>
<p>4- SCHEMA DI CONVENZIONE – art 3.1 Formazione (pag. 7): Il refresh BLS-D deve essere fatto ogni anno, DOMANDA: la normativa della Regione Autonoma, benché incompleta, specifica che il refresh deve essere svolto entro 24 mesi (DGR 1014/2014). Considerato che la formazione è un costo non recuperabile, e che quella BLS-D richiede anche il ricorso a professionisti, è possibile attenersi semplicemente alle direttive del Legislatore regionale e conservare il limite di 24 mesi.</p>	<p>Si rettifica quanto richiesto all'art. 3.1 (Membri dell'equipaggio) in punto Formazione dello SCHEMA DI CONVENZIONE come segue:  “In particolare dovrà essere mantenuta la certificazione BLS-D (<b>con refresh ogni due anni</b>) e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro in ambito sanitario, con costi a carico dell'Ente affidatario.”  Si veda allegato “SCHEMA DI CONVENZIONE” rettificato in data 17/10/2025 e relativi allegati tecnici</p>
<p>5- SCHEMA DI CONVENZIONE – art 3.1 Oneri a carico dell'ente affidatario (equipaggio) (pag. 8): Si prevede che tutti i volontari debbano sottoscrivere una dichiarazione di gratuità. DOMANDA: Posto che i Volontari, attualmente, per</p>	<p>Si rettifica l'art. 3.1 Oneri a carico dell'ente affidatario (equipaggio) (pag. 8) <b>eliminando la seguente frase:</b>  “Si prevede che tutti i volontari debbano sottoscrivere una dichiarazione di gratuità.”  Si veda allegato “SCHEMA DI CONVENZIONE” rettificato in data 17/10/2025</p>

ciascuna associazione sono tutti iscritti presso un registro nominativo, aggiornato e validato annualmente secondo le forme previste dalla pubblica autorità (Comune oppure Ministero delle Politiche sociali per CRI), la prescrizione si pone come un onere ulteriore appesantimento burocratico per le associazioni, che devono acquisire l'ennesima dichiarazione di gratuità di Volontari che sono già strati formalmente associati sul presupposto della gratuità. Si osserva, incidentalmente, che la disposizione sarebbe del tutto adeguata se i Volontari prestassero servizio direttamente presso l'Azienda sanitaria, come avviene per i Volontari di protezione civile nei confronti dei Comuni, ma nel caso del volontariato organizzato ogni onere e onore in merito appartiene solo alle organizzazioni di volontariato, già soggette ai controlli del RUNTS e delle reti associative in materia.

6- SCHEMA DI CONVENZIONE – art 6 Oneri a carico dell'Azienda (pag. 13): Si prevede che i presidi degli zaini di soccorso e i materiali di consumo siano forniti dall'Azienda.  
DOMANDA: (1) il contenuto degli zaini di soccorso fornito dall'Azienda coincide con quello del punto 4 dell'"allegato tecnico Area Giuliana"? (2) Dove è specificato l'elenco dei materiali di consumo forniti dall'Azienda?

In considerazione delle diverse tipologie di ambulanze richieste nelle aree territoriali, il contenuto degli zaini di soccorso viene stabilito e concordato con i Referenti aziendali per l'Emergenza Territoriale in relazione alla tipologia di ambulanza richiesta (ALS o BLS). In particolare, per area giuliana sarà fornito il materiale di consumo per il soccorso di base (BLS) contenuto nello zaino (escluso lo zaino) e che si riporta:

- pallone autoespandibile + reservoir + mascherine (misure per adulto) + filtro
- pallone autoespandibile + reservoir + mascherine (misure pediatriche) + filtro
- cannula di Guedel n° 00, 0, 1, 2, 3, 4
- guanti monouso
- disinfettante
- set per medicazioni (garze sterili e non sterili, bende, cerotto)
- fascia emostatica / tourniquet
- forbici d'emergenza
- sacchetto per protesi dentaria."

<p>7- SCHEMA DI CONVENZIONE – art 11 Rimborso Spese (pag. 16): Si prevede che il valore massimo dei rimborsi possa aumentare, tra l'altro, per aumenti imprevedibili delle voci di costo.</p> <p>DOMANDE:</p> <p>(a) Tra gli eventi imprevedibili è contemplato anche il rinnovo del CCNL? Si tratta infatti di un incremento di costo del tutto prevedibile nell'AN anche se non nel QUANTUM.</p> <p>(b) Considerato che la convenzione prevede il rimborso dei fattori produttivi a prezzo di costo, e che il costo di detti fattori aumenterà inevitabilmente durante la durata della convenzione per effetto dell'inflazione, si segnala la contraddizione tra il principio del rimborso e la fissità del budget, e si chiede che ne venga prevista la revisione annuale secondo parametri oggettivi (istat).</p>	<p>Il rinnovo del CCNL non può considerarsi un evento imprevedibile.</p> <p>Non si prevedono adeguamenti del budget messo a disposizione per rinnovo del CCNL e adeguamenti ISTAT nei primi quattro anni della convenzione.</p> <p>Se ne terrà conto in sede di rinnovo della convenzione.</p>
<p>8- SCHEMA DI CONVENZIONE – art 11 Rimborso Spese (pag. 17) e PIANO INDICATIVO DELLA SPESA: tra le spese non ammesse a rimborso vi sono anche (a) gli acquisti di beni durevoli/ammortizzabili, neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate (b) <b>la formazione dei volontari.</b></p> <p>DOMANDE: (a) l'esclusione dal rimborso vale anche per le <b>spese di acquisto/ammortamento delle ambulanze?</b> (b) circa la formazione, si chiede di esplicitare i riferimenti normativi dell'esclusione dai rimborsi, in modo che le associazioni possano documentare ai Decisori politici, ai fini di propugnarne una opportuna riforma, la contraddizione oggettiva di un sistema che da un lato prescrive formazione e dall'altro nega le risorse</p>	<p>Si rettifica l'art. 11 (Rimborso Spese) dello SCHEMA DI CONVENZIONE (pag. 17) e PIANO INDICATIVO DELLA SPESA <b>eliminando la seguente frase:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spese per le attività formative e di aggiornamento degli operatori.</li> </ul> <p>Per quanto riguarda il primo punto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (arredi, attrezzature, ecc...), neppure se stabilmente impiegati nelle attività convenzionate</li> </ul> <p><b>si aggiunge a specifica che:</b></p> <p>“sono ammesse a rimborso le spese di ammortamento su automezzi <b>esclusivamente</b> utilizzati per il servizio oggetto di convenzione (solo automezzi utilizzati in Convenzione per l'esclusivo trasporto di infermi e non quelli ad uso istituzionale).</p>

<p>9- SCHEMA DI CONVENZIONE – art 12 Corrispettivo (pag. 19):  <b>DOMANDA</b> il rimborso chilometrico mensile eccedente i 3.500 km come viene conteggiato? Per postazione di ambulanza o per veicolo?  In concreto: se in una postazione un singolo veicolo percorre 4000 km mensili, è pacifica l'attribuzione del rimborso, ma se nella medesima postazione, per il medesimo quantitativo di interventi, l'associazione impiega due veicoli che percorrono ciascuno 2000 km mensili e quindi 4000 km in tutto, il rimborso viene attribuito?</p>	<p>Il rimborso chilometrico mensile verrà riconosciuto per singola ambulanza, cioè <b>PER SINGOLA UNITA' MOBILE RICHIESTA NELL'AMBITO DELLA POSTAZIONE E NON PER SINGOLA POSTAZIONE.</b></p>
<p>10- <b>AVVISO PUBBLICO E ALLEGATO 2 FAC SIMILE DICHIARAZIONE:</b> Posto che la proposta progettuale deve essere spedita alla casella PEC dell'ASUGI entro le ore 12 del 23 ottobre, si chiede chiarimento sui seguenti aspetti:</p> <p>a.  Preso nota che i documenti devono <b>ANCHE</b> essere consegnati su un supporto fisico, si chiede se è adeguata la chiavetta USB; se il termine di consegna è lo stesso; a chi, dove e in quali orari va consegnato il supporto fisico, e se la consegna tramite supporto fisico faccia ugualmente fede come la PEC</p> <p>b.  Non è chiaro come devono essere costituite le buste separate A e B: se tutti i documenti vengono inviati in una unica PEC, cioè, costituisce una violazione del bando? Se i documenti sono consegnati su un unico supporto informatico, ciò costituisce una violazione del bando? Le relazioni tecniche di cui al fac simile di dichiarazione (pagina 2 in fondo) coincidono coi documenti progettuali? Quali sono i documenti che costituiscono la busta A e la busta B?</p>	<p>Per la consegna del supporto fisico si specifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la chiavetta USB è adeguata;</li> <li>• il termine di consegna è il medesimo;</li> <li>• il supporto fisico va consegnato nei medesimi termini all'Ufficio del Protocollo Generale – S.C. Affari generali e patrimonio – stanza 406 nella sede di via Farneto 3, aperto con orario: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 14:00;</li> <li>• come richiesto nell'Avviso, la proposta progettuale deve pervenire entro il termine tramite PEC e anche a mezzo supporto informatico entro il termine (pag. 10 dell'AVVISO PUBBLICO)</li> </ul> <p>L'indicazione delle buste serve per distinguere la parte relativa alle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa (elenco al punto 4, lett. A dell'Avviso) dalla proposta progettuale di cui alla lett. B dello stesso, cui si rimanda.</p> <p>Non costituisce violazione del bando che siano inviate in un'unica PEC.</p> <p>Il supporto informatico riguarda la documentazione tecnica di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 della precedente lett. B) <b>PROPOSTA PROGETTUALE</b> (pag. 8 – 10 dell'AVVISO) <b>SI</b>, le relazioni tecniche coincidono con le proposte progettuali di cui al fac simile all. 3. I documenti di cui alla busta A sono indicati al punto 4, lett. A dell'Avviso); i documenti di cui alla busta B) sono indicati al punto 4, lett. B) dell'Avviso.</p>

<p>11- ALLEGATO 2 FAC SIMILE DICHIARAZIONE E ALLEGATO 3 FAC SIMILE DI PROPOSTA PROGETTUALE: Posto che l'entrata in vigore del RUNTS ha comportato l'abrogazione dei registri regionali delle APS e delle ODV, con contestuale migrazione delle iscrizioni di queste associazioni dagli abrogati registri al RUNTS, si SEGNALE che</p> <p>(a) al punto 2 della dichiarazione è tuttora richiesto di dichiarare l'iscrizione al soppresso registro regionale delle organizzazioni di volontariato,</p> <p>(b) al punto 7 della dichiarazione è chiesto nuovamente di indicare l'iscrizione in uno dei registri regionali soppressi,</p> <p>(c) nell'intestazione della proposta progettuale si fa riferimento ai registri regionali soppressi anziché alla sezione "Organizzazioni di volontariato" del RUNTS.</p>	<p>Trattasi di refuso da precedente convenzione: non viene quindi richiesto di dichiarare l'iscrizione al soppresso registro regionale delle organizzazioni di volontariato.</p> <p>Si rettifica quanto richiesto ai punti 2) e 7) della dichiarazione, con l'eliminazione dei predetti punti, in quanto superati dalla previsione di cui al punto 6) che richiede:</p> <p>"Iscrizione da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 57 D.lgs. n. 117/2017)".</p> <p>Il riferimento nell'intestazione dei documenti è alla L.R. n. 23/2012 "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale" in quanto vigente, ma è corretto considerare, come richiesto, l'iscrizione alla sezione "Organizzazioni di volontariato" del RUNTS e come confermato dall'art. 5, comma 5-bis della L.R. 23/2012.</p> <p>Si prega di prendere visione dell'ALLEGATO 2) FAC SIMILE DICHIARAZIONE e ALLEGATO 3) FAC-SIMILE DI PROPOSTA PROGETTUALE - SERVIZIO DI TRASPORTO SANITARIO DI EMERGENZA E URGENZA RISERVATO ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ISCRITTE ALLA SEZIONE "ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL RUNTS (art. 57 D.lgs. n. 117/2017) rettificati in data 17/10/2025</p>
--	--

I documenti rettificati verranno pubblicati entro lunedì 20 ottobre p.v.